Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 10 febbraio — Numero 34

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne il sig. barone CARL AUGUSTIN BECK FRIIS, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Svezia.

Roma, 10 febbraio 1921.

Il numero 1945 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento degli assegni del Corpo Reale equipaggi, approvato con Regio decreto 9 giugno 1907, n. 359, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 380 in data 27 febbraio 1919;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto-legge n. 1389 del 30 settembre 1920, contenente norme pel passaggio allo ...to di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di ... di concerto con quello del te...

e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità di lire quattro, stabilita dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380, per i sottufficiali della R. marina in licenza di convalescenza per ferite, lesioni ed infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio, è soppressa dal 1° gennaio 1921.

Nulla è innovato circa gli assegni stabiliti per i militari affetti da tubercolosi polmonare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 16 gennaio 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 30.000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

La disponibilità del capitolo esistente nel bilancio del Ministero del tesoro per la corresponsione di sussidi ad impiegati ed a basso personale dei servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra non consente di fronteggiare le necessità manifestatesi.

E poichè non è possibile lasciare ulteriormente sprovvisto di una

congrua dotazione l'anzidetto capitolo, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 30.000.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento anzidetto.

Il numero 49 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.774.145, rimane disponibile la somma di L. 225.855;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30.000) da portarsi in aumento allo stanziamento del capitolo n. 80: « Sussidi agli impiegati ed al basso personale in attività di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario corrente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto. *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 23 gennaio 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 10.000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

Presso il Commissariato per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, si manifesta la necessità di provvedere, come avviene in tutte le Amministrazioni, a spese casuali, per le quali, però, il Commissariato non dispone di apposito stanziamento.

Ritenuta l'urgenza di colmare tale lacuna nel bilancio del Ministero del tesoro, che comprende i capitoli concernenti i servizi del Commissariato anzidetto, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dalla vigente legge di contabilità generale dello Stato, all'art. 38, ha deliberato di inscrivere ad un apposito capitolo la somma di L. 10.000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario in corso.

Il provvedimento viene autorizzato collo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il numero 51 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9,864,145, rimane disponibile la somma di L. 135,855;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, è autorizzata una 33ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000) da inscriversi al capitolo di nuova istituzione n. 85 VIII « Spese casuali », sotto la rubrica « Approvvigionamenti e consumi alimentari » dello stato di previsione predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto. *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1946. Regio decreto 8 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, le opere Testa di Ponte e Grani della piazza di Casale Monferrato, vengono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato ed abolite le relative zone di servitù militare.

N. 53. Regio decreto 20 gennaio 1921, col quale proposta del ministro degli affari esteri, si che la giurisdizione del R consolato in venga estesa al territorio della prefettura che sarà perciò distaccata dal R. consolato a